



**COMUNE DI VICENZA
UFFICIO SPORT**



P.G.N. 5438
12.1.2018

**CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI E ATTIVITÀ RELATIVI
AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO
DI VIA EINAUDI E STRADA DEL TORMENO
IN ZONA RIVIERA BERICA A VICENZA**

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. RIVIERA BERICA (C.F. P.IVA 04097950242) con sede in Via Dei Templari, 23 – 36100 Vicenza (MANDATARIA), con l'A.S.D. ARCUGNANO (C.F. P.IVA 03020990242) con sede in Via Fontega, 135 36057 Arcugnano – (VI) (MANDANTE), rappresentata dal Sig. Filippo Docimo nato a Vicenza il 05.06.1971 – Presidente dell'A.S.D. RIVIERA BERICA

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi negli impianti sportivi di calcio in zona Riviera Berica a Vicenza, comprensivo di n. 2 campi di gioco in manto erboso, dotati di fabbricati per locali spogliatoi e servizi atleti ed arbitri, ripostiglio, magazzino, sala tecnica della caldaia, infermeria e di un altro fabbricato per le tribune del pubblico e relative torri faro di illuminazione, locali servizi e bagni pubblici, locali tecnici e spazi comuni per il "terzo tempo" con somministrazione alimenti e bevande riservati ai soli soci ed aree verdi attinenti, in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 1939 del 29.09.2017 – PGN 129180 del 13.10.2017 - CIG Z8A1FBF687.

ART. 1 - Svolgimento del servizio

La Società A.S.D. RIVIERA BERICA si impegna a svolgere, organizzandosi autonomamente, le seguenti incombenze:

a) apertura e chiusura, custodia e sorveglianza, nonché piccola manutenzione e pulizia delle aree di gioco e delle aree attinenti, dei locali e degli spazi annessi allo svolgimento delle attività nei due impianti di cui all'oggetto, secondo il Piano di Utilizzo Ordinario stagionale ed occasionale, fissato e stabilito dall'Ufficio Sport del Comune di Vicenza;

Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva, secondo il piano di utilizzo ordinario predisposto dall'Ufficio Sport del Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate dallo stesso Ufficio nel corso della stagione. L'orario di svolgimento delle attività sportive, dovrà avvenire indicativamente dalle ore 15,00 alle ore 22,30 nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo deroghe autorizzate dal Comune per esigenze particolari. Nelle giornate di sabato e domenica, l'orario sarà fissato secondo il calendario delle partite di campionato delle società sportive utilizzatrici, e/o per le eventuali manifestazioni straordinarie autorizzate dal Comune.



b) Custodia e sorveglianza, nonché piccola manutenzione, riordino e pulizia delle aree di gioco e di quelle attinenti agli impianti, dei locali spogliatoio e servizi annessi all'impianto stesso, in base alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Vicenza, oltre al controllo, per il buon funzionamento, degli impianti tecnici (luce, acqua, gas, riscaldamento) delle strutture sportive stesse.

ART. 2 - Obblighi del gestore

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza degli impianti stessi;
2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché di corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area degli impianti sportivi di cui all'oggetto;
5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno degli impianti e trasmissione dello stesso all'ufficio sport per la verifica ed i conseguenti provvedimenti di liquidazione delle fatture di prestazione di servizio;

ART. 3 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo degli impianti sportivi fino a n. 5 giornate l'anno, per la organizzazione di iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni agevolate da stabilire.

ART. 4 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati ai servizi, con massimale adeguato.

ART. 5 – Durata, revoca e decadenza

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata per il periodo di 12 mesi con decorrenza dal 1.10.2017 sino al 30.09.2018, rinnovabile per analogo periodo, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, previa verifica positiva dell'attività, da parte del Comune di Vicenza, fatto salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata a.r..

Non è consentita all'affidatario la cessione o il subappalto del servizio.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempimenti, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

In ogni modo, costituiscono motivo e causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi.

ART. 6 – Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva ogni azione a tutela dei

diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 7 – Obblighi previsti dai codici di comportamento

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;

<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

ART. 8 – Rapporti con l'utenza

L'Associazione affidataria, vista la particolarità del servizio, che comporta, tra l'altro, un frequente rapporto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci impegnati nello svolgimento della gestione dei servizi all'interno delle strutture, incaricati dal Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica affidataria, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode Impianto Sportivo".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

ART. 9 - Pubblicità all'interno dell'impianto

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per tutto il corso della stessa.

ART. 10 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi all'utilizzo degli impianti sportivi, associazioni sportive e soggetti in possesso di concessione d'uso stagionale rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario ed in base al calendario delle partite di campionato predisposto dall'ufficio comunale competente, oppure per iniziative occasionali autorizzate dal Comune di Vicenza, previa comunicazione con almeno tre giorni di preavviso scritto.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.

ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG: Z8A1FBF687**

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 – Pagamento del corrispettivo

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di €10.900,00 + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo fatturesport@comune.vicenza.it, indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment", con cadenza trimestrale (31/12 – 31/03 – 30/06 – 30/09) a decorrere dal 31.12.2017.

L'ufficio sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

Ogni fattura deve riportare il CIG Z8A1FBF687 assegnato dall'AVCP, comunicato da quest'ufficio.

L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi di calcio, potrà usufruire della riduzione del 50% relativamente ai propri utilizzi, sulle tariffe fissate, rispetto ai criteri previsti nella deliberazione di C.C. n. 45/7848 del 14.2.2007 e successive modifiche.

ART. 13 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 14 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

ART. 15 – Ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentare entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio, 2277/2278 – 30122 – VENEZIA; Tel. 041-2403911 – fax. 041-2403940/41.

Vicenza, 12.1.2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Filippo Docimo



IL DIRETTORE UFFICIO SPORT

Dott. Fausto Zavagnin


